



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SULLA ARTICOLAZIONE IN FASCE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE ABRUZZO**

L'anno 2012, il giorno 29 del mese di marzo, in l'Aquila presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo in sede di negoziazione integrativa a livello regionale tra la delegazione di parte pubblica, individuata con D.D.G. prot. n. AOODRAB 963 del 30.01.2012 e la delegazione di parte sindacale, individuata nei rappresentanti firmatari in calce per le Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., S.N.A.L.S. e C.I.D.A.-A.N.P., viene sottoscritto il seguente contratto integrativo regionale relativo all'articolazione in fasce delle Istituzioni scolastiche della regione Abruzzo

ART. 1

1. Il presente contratto si riferisce – per connessione di materia - agli istituti contrattuali previsti, a livello regionale, dall'art. 2, comma 2, lett. a) del CCNL per l'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 15.7.2010.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia integralmente al Contratto Integrativo Nazionale – sempre relativo allo stesso personale dell'area V – sottoscritto il 22.02.2007 e, per le parti ancora vigenti sull'argomento, al C.I.N. del 23.09.2002.
3. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 15 luglio 2010 è riportato come CCNL, mentre il riferimento al Contratto Integrativo Nazionale del 22.02.2007 è riportato come CIN.

ART. 2

1. Le disposizioni del presente contratto, fatte salve le scadenze definite dal CCNL hanno effetto dalla data di sottoscrizione definitiva.
2. Le presenti disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle del successivo contratto integrativo regionale o modificate da eventuali nuove norme legislative e/o contrattuali.

ART. 3

Al fine della rideterminazione della retribuzione di posizione parte variabile in favore di tutti i Dirigenti Scolastici in servizio a partire dall'anno scolastico 2012/2013, le parti concordano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1

sull'opportunità di aggiornare ogni anno, di norma entro il mese di giugno, la graduazione delle posizioni dirigenziali con apposito monitoraggio di tutte le istituzioni scolastiche in base ai criteri previsti dall'art. 6 del CCNL e secondo quanto viene definito con il presente accordo, tenuto conto che le fasce in cui si articolano le scuole determinano la misura della suddetta retribuzione di posizione.

Il provvedimento dell'U.S.R. sarà pubblicato tendenzialmente prima del termine fissato per la presentazione delle richieste di conferimento o mutamento di incarico da parte dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico successivo.

ART. 4

In caso di variazione del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione a seguito di deliberazione del piano di dimensionamento della rete scolastica da parte della Giunta Regionale sarà ridefinita la graduazione di tutte le istituzioni scolastiche.

Le eventuali variazioni di collocazione nelle fasce avranno effetto dal 1° settembre dell'anno di riferimento.

ART. 5

1. Ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione parte variabile si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche con riferimento ai dati riguardanti l'organico di diritto dell'anno scolastico 2012/2013;
 - a) criteri attinenti la dimensione;
 - b) criteri attinenti alla complessità;
 - c) criteri attinenti al contesto territoriale;
 - d) criteri attinenti la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

In carenza di rinnovo di contratto si terrà conto dell'organico di diritto degli anni scolastici successivi.

2. I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono sotto specificati come segue:

1) Dimensione

- a) numero degli alunni;
- b) numero dei docenti;
- c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2) Complessità

- a) struttura delle istituzioni scolastiche



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1

3) Contesto territoriale

- a) istituzioni scolastiche con sede di dirigenza situata in località oltre i 1000 metri;
- b) presenza di alunni stranieri;
- c) presenza di alunni diversamente abili.

4) Responsabilità

- a) punteggio calcolato in base ad una griglia di valori riferita alla somma dei punteggi derivanti dai criteri dimensione + complessità + contesto territoriale.

- 3. Il numero delle fasce di scuola della regione in cui si articola la retribuzione di posizione è fissato in tre, tenuto conto del numero complessivo delle scuole, della situazione scolastica regionale e della opportunità di non creare eccessivi divari fra le scuole.
- 4. In osservanza della prescrizione contenuta nel comma 3 dell'art.7 del C.I.N. 23.09.2002, non abrogata da altre norme contrattuali, nella fascia intermedia vengono collocate il 60% delle istituzioni scolastiche.
- 5. Le parti concordano poi responsabilmente di inserire nella prima fascia non più del 25% delle istituzioni scolastiche, tenuto conto di valorizzare efficacemente la condizione di particolare gravosità delle stesse. Conseguentemente nella terza fascia sarà incluso il 15% delle istituzioni scolastiche. A parità di punteggio complessivo la precedenza per la collocazione sarà data, nell'ordine: dal numero degli alunni, dal numero dei docenti, dal numero del personale A.T.A.
- 6. I punteggi per i criteri e per i sottocriteri di cui al comma 2 del presente articolo sono specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente contratto.

ART. 6

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La lettera deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

ART. 7



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1

A decorrere dal 1° settembre di ciascun anno scolastico sarà attribuita ai dirigenti scolastici la retribuzione di posizione corrispondente alla fascia nella quale si colloca la scuola di titolarità di ciascuno a quella stessa data. Quanto sopra con particolare riferimento ai dirigenti scolastici che con detta decorrenza conseguiranno nuova nomina o che saranno beneficiari di mobilità a domanda o che si troveranno in servizio in una scuola che transiti in fascia superiore. Resta invece fermo quanto previsto dall'art. 4- comma 10 – del CIN 22.02.2007.

Il presente contratto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA:

F.to Dott.ssa Rita Anna Sebastiani

Dott. Francesco Di Persio Assente

F.to Dott.ssa Laura Carissimi

F.to Sig.ra Carla Di Paolo

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

ANP – CIDA F.to Dante CERICOLA

“ “ F.to Eliana DE BERARDINIS

FLC - CGIL F.to Cinzia ANGRILLI

“ “ F.to Carlo GALANTE

CISL – SCUOLA F.to Andrea LEONZIO

“ “ F.to Natale DE ANGELO

SNALS –CONFSAL F.to Carlo FRASCARI

UIL – SCUOLA F.to Enio TAGLIERI